




Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Online Teen Dating Violence: Case studies.

A cura dell'Avv. Sara Manna


In relazione al **concetto di “nocumento”** riportato al comma 2 dell'art. 613 ter, si riporta, di seguito, una definizione fornita dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza Cass. Pen., Sez, III, n. 15221 del 2017, lo individua in *“un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti [...] ma anche da terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento”*. IL nocumento può consistere anche nella semplice lesione del diritto alla riservatezza dell'immagine (cfr. anche Cass. Penale sez V nn. 40356/2015; 12062/2021).

Sulla configurabilità del concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, si riporta Cass. Pen. Sez. V n. 30455 del 02.05.2019 per la quale *“[...]È configurabile il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali e quello di diffamazione, poiché la clausola di riserva di cui all'art. 167, comma 1, d.lg 30 giugno 2003, n. 196 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) presuppone l'identità dei beni giuridici tutelati dai diversi reati, identità che non ricorre nel caso di specie, poiché il delitto di diffamazione tutela la reputazione, attinente all'aspetto esteriore della tutela dell'individuo e al suo diritto di godere di un certo riconoscimento sociale, mentre il delitto di trattamento illecito di dati personali è posto a tutela della riservatezza che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da ingerenze indebite e ricorrendo, altresì, tra le due fattispecie, un rapporto di eterogeneità strutturale, sotto il profilo dell'oggetto materiale (che, nel delitto di cui all'art. 167 d.lg. n. 196 del 2003, può essere costituito dai soli dati sensibili) e del dolo (configurato nel solo delitto di trattamento illecito come dolo specifico orientato al profitto dell'agente o al danno del soggetto passivo) che esclude la configurazione di un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p.”*, ciò anche la fine di valutare l'eventuale concorso tra il “nuovo” art. 612 ter – non ancora entrato in vigore all'epoca della resa sentenza – e gli altri reati ad esso collegati. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'imputato aveva diffuso in rete immagini e video a contenuto sessuale ritraenti la sua ex-fidanzata, “colpevole” di averlo lasciato e descrivendola come disponibile ad incontri sessuali.

In relazione alla “culpa in educando” dei genitori nei casi di cyberbullismo (all'epoca dell'emissione della sentenza, non era ancora stato introdotto il reato di cui all'art. 612 ter c.p.c.) e le relative conseguenze in ambito civile, con particolare riferimento al risarcimento del danno, si riporta il caso sottoposto al vaglio del



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Tribunale di Sulmona relativo al comportamento di un gruppo di minorenni che nel mese di gennaio 2013, aveva creato un profilo sul social network facebook contenente una foto senza veli di una propria coetanea, fotografia che la ragazza si era fatta scattare da una sua amica. Tale fotografia era stata realizzata dietro richiesta ed insistenze di un conoscente, tale B.F., il quale ripetutamente aveva invitato la giovane ragazza a fargli avere una sua foto senza intimo; l'invio della foto era, poi, avvenuto nell'estate 2012 dietro la rassicurazione del destinatario che nessun altro ne avrebbe preso visione; sennonché B.F. l'aveva inviata a sua volta ad un suo amico e poi ancora quest'ultimo ad altri, sino a che, durante le festività natalizie, era stata inserita in un falso profilo facebook creato appositamente da un gruppo di coetanei; venutane a conoscenza la sorella, prima, e i genitori dopo, questi ultimi avevano sporto denuncia contro ignoti. Per tali fatti, erano stati imputati presso il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila i vari coetanei della vittima, ognuno per il titolo ad esso attribuito, per il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p.c. per avere offerto e ceduto ad altri materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori di anni di 18 ed, in particolare, per aver pubblicato all'interno del profilo facebook "G." una fotografia di natura pornografica della vittima e/o per avere, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, ceduto ad altri materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica della vittima; per il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. per essersi consapevolmente procurati e detenuto materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, in particolare, in riferimento a colui che aveva richiesto ed ottenuto dalla vittima l'invio di due fotografie di natura pornografica che la ritraevano la stessa.


“Con la pubblicazione della foto della minore sul falso profilo “G.”, l'immagine aveva avuto una risonanza notevole tra gli iscritti di facebook, in quanto la foto compariva automaticamente al momento del collegamento degli amici e poiché trattavasi, comunque, di profilo pubblico, liberamente consultabile anche da terzi estranei. Tale pubblicazione era stata materialmente operata da una coetanea della vittima, avvalendosi del falso profilo creato precedentemente insieme ad altri minori.

I genitori della ragazza, vittima della diffusione non autorizzata della propria fotografia e che agivano in giudizio, sostenevano che di tale pubblicazione dovevano rispondere tutti i convenuti, difatti essi avevano avuto il possesso della foto a nudo e l'avevano inviata ad altri coetanei: una vera e propria catena partita.

Concludevano, infine, deducendo che la notizia della pubblicazione della foto a nudo della figlia aveva avuto notevole risonanza sulla stampa locale ed era divenuta di dominio pubblico; che da ciò la vittima aveva subito un danno non patrimoniale



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




rilevante, connesso alla lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla riservatezza, all'integrità psichica. Ella, infatti, si era, in seguito all'accaduto, chiusa in casa, aveva perso amicizie, aveva percepito ricadute sul rendimento scolastico, era stata continuamente esposta alla critica sociale, a scuola e per strada, destinataria di offese anche sul suo profilo facebook. Ricadute vi erano state anche sul clima familiare. La ragazza, inoltre, aveva riportato una evidente sintomatologia depressiva: aveva, infatti, perso il sonno, soggetta a continue crisi di pianto, sicché per tale motivo era stata sottoposta ad un aiuto psicologico da parte prima della Dott.ssa L. e poi della Dott.ssa R.

All'esito del processo, il Tribunale adito ha definito illecite le condotte poste in essere dai minorenni coinvolti *“in quanto, nonostante quanto sinora argomentato, si è concretizzata in un'attività di cessione e trasmissione della foto, arrecando in tal modo un pregiudizio aggiuntivo alla personalità della ragazza, certo marginale rispetto a quella lesione già patita sino a quel momento [n.d.r. la sentenza fa riferimento a precedenti diffusioni di altre fotografie], ma purtuttavia esistente e apprezzabile. Sotto il profilo dell'illiceità deve, infatti, affermarsi che la trasmissione di quella immagine mediante dispositivo telefonico e applicazione Whatsapp costituisca una condotta non consentita dall'ordinamento, poiché, laddove non autorizzato, l'invio a terzi di una foto ritraente l'immagine nuda di una persona lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, alla inviolabilità della corrispondenza. Che la ragazza abbia mandato lei stessa la foto in favore di alcuni ragazzi per richiesta degli stessi, per sua spontanea iniziativa, per vanità o per altra ragione, non abilita i destinatari di quella foto (oppure ugualmente coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso) a cederla in favore di altri soggetti che l'autore della foto non ha abilitato alla consultazione e alla detenzione dell'immagine. Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, è certamente risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che ne consegue.[...]”*

In ragione di ciò, i convenuti venivano condannati al risarcimento del danno nei confronti della vittima per averne diffuso illecitamente immagini a contenuto sessuale, mentre la coetanea riconosciuta autrice materiale della creazione del falso profilo Facebook e dell'inserimento, in esso, della fotografia a nudo della vittima, è stata condannata oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa quantificato in € 35.000,00, anche al risarcimento del danno nei confronti dei genitori della ragazza



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



per un importo, equitativamente determinato, pari ad € 10.000,00 per ognuno dei genitori e ciò in quanto va considerato che:

a) *“il profilo era pubblico e che l'immagine appariva automaticamente sul profilo di coloro che avevano accettato l'amicizia telematica con il profilo G.”*, che *“il volto oscurato non ha impedito a coloro che l'hanno guardata di riconoscerne l'identità di V. (perché quella foto l'avevano già vista oppure perché notiziari di ciò da coloro che ne conoscevano, l'identità)”* e *“che a seguito della pubblicazione su facebook la notizia ha avuto un'ulteriore esponenziale diffusione sulla stampa, deve, allora, denotarsi che il danno non patrimoniale percepito dalla ragazza si è sensibilmente aggravato, acuito e, comunque, rinnovato”*;


b) **“la condotta della pubblicazione sul social network si deve ritenere in concreto offensiva anche della reputazione dei genitori della minore V.. Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare l'immagine della figlia su un social network di larghissima utilizzazione ha determinato un tale risalto sulla stampa locale e nell'ambiente di vita e di lavoro della coppia per cui la divulgazione della foto della figlia si è ripercossa anche sulla reputazione e sull'onore dei genitori, soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza”**.

Delle condotte sopra riportate, sono stati chiamati a rispondere – e dunque condannati a risarcire il danno – i genitori dei minori coinvolti ex art. 2048 c.c. in quanto *“la disposizione richiamata trasla in capo al genitore l'onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria. Nella specie, nulla è stato dimostrato. Anzi, i fatti -quello della pubblicazione su facebook, ma anche le singole cessioni, non autorizzate da V., dell'immagine a nudo di una coetanea- esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in relazione all'età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la foto non l'hanno divulgata”*.

Sul reato di violenza sessuale ex art. 609bis c.p. commesso anche con solo invio di foto a contenuto hard ad un minore cfr. sentenza 8 settembre 2020, n. 25266 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione per la quale la violazione dell'autodeterminazione sessuale della vittima può avvenire anche in assenza di contatto fisico tra le parti. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, l'imputato aveva



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



inviato “una serie di messaggi di whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza, minore di età, costringendola a scattarsi foto e ad inoltrare una foto senza reggisenone nonché a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot”.

Sul reato di diffamazione aggravata compiuta tramite l'utilizzo del social Facebook cfr Cass. Pen. sez. V, n. 4873/2017 per la quale esso rientra fra i “mezzi di pubblicità”, sicchè, “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” **integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595**, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; L'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa”. (conf. Cass. sez. V, nn. 40083/2018; 8482/2017; 2723/2016; 24431/2015).


Sulla configurazione del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. tramite l'utilizzo dei social network cfr Cass. Pen. 28.11.2017 n. 57764 per la quale: “giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori (Sez. 6, n. 32404/2010, immissione in rete di filmati «intimi» tra le molteplici condotte vessatorie) [...] l'attitudine dannosa di tali condotte non è [...] tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.

“Posto che l'imputato creò un profilo Facebook denominato “lapidiamo la rovina famiglie”, in cui erano postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed alla sua relazione con l'imputato, è del tutto irrilevante che la vittima potesse ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l'attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti”.

Di particolare importanza la sentenza resa dalla III Sezione della Corte di Cassazione Penale n. 5522 del 21 novembre 2019 che, nel ribaltare un orientamento previgente (Cass., sez. III penale, sent. 18 febbraio 2016, n. 11675; Cass., sez. III penale, sent. 11 aprile 2017 n. 34357) ha ritenuto che **per la configurazione del reato di cui all'art. 600 ter** (in particolar modo riguardo alla cessione di materiale pedopornografico), non è più



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



richiesto che il materiale pedopornografico sia stato prodotto da persona diversa dal soggetto minorenne ritratto.

Il comma 4 dell'art. 600ter, infatti, richiede che l'utilizzatore (del materiale pedopornografico realizzato con i minori) sia soggetto diverso dal minorenne ripreso. Nel caso in esame, a seguito della denuncia del padre della persona offesa in ordine alla circolazione di foto pornografiche della figlia, uno studente universitario aveva ammesso che, durante una gita, dopo aver scattato delle foto di gruppo con il telefono della persona offesa, all'insaputa di questa, ne aveva trattenuto l'apparecchio e, dopo avervi rinvenuto alcuni selfie pornografici che la minorenne, si era scattata, li aveva fotografati con il proprio cellulare prima di restituire l'apparecchio alla ragazza.

Dopo qualche giorno, aveva inviato tali immagini, all'insaputa della giovane, ad un comune amico che, a sua volta, e sempre all'insaputa della persona offesa, che a sua volta le aveva poi inviate in un gruppo whatsapp composto da circa venti persone che, probabilmente, le avevano inviate in altre chat sino a quando non finisce con l'averne conoscenza diretta la persona offesa che, tramite il padre, denuncia l'accaduto.

Secondo la Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato in parola, non rilevava il fatto che la minore avesse autoprodotta il materiale pedopornografico quanto la condotta dell'imputato che aveva ceduto le fotografie. Rileva, quindi, non il momento dell'autoscatto quanto quello della riproduzione a mezzo del proprio telefono cellulare compiuto dall'imputato che aveva, così, creato un "nuovo" scatto fotografico della minore.

In relazione alle applicazioni giurisprudenziali del codice della privacy si riportano:


Cass. sez. V. n. 12062/2021 relativa alla realizzazione di falso profilo FB utilizzando l'immagine della vittima, così diffondendola sul web (e nonostante fosse già utilizzata nel vero profilo social, essendo quest'ultimo «chiuso», dunque con dati accessibili solo ai contatti selezionati; dunque resta il «documento» nella diffusione dell'immagine) ammette concorso tra 494 c.p. e 167 cod. priv.;

Cass., sez. III 30455/2019, relativa alla pubblicazione sul web di video "privati" che ammette il concorso tra 595c.p. 167cod privacy "*in presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico*";

Cassazione penale sez. V, 20/12/2018, n.13384: Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all'interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso,



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa;

Sull'applicazione dell'art. 615 bis cod. pen. – interferenza illecita nella vita privata, cfr. Cass. Pen. Sez. V n. 25263 del 2021 che ha individuato una nozione estesa di “*dimora privata*” comprendente anche il “*bagno di pertinenza di un circolo privato*”. Il fatto oggetto dell'esame della Corte riguardava la condotta di *un musicista di un gruppo ingaggiato per suonare in una serata danzante organizzata da un circolo privato che aveva posizionato una telecamera nel locale adibito a toilette di pertinenza del circolo e così ripreso gli inconsapevoli soggetti che hanno utilizzato il suddetto locale*, egli era stato condannato ex art. 615 bis c.p.. La difesa dell'imputato, che ricorse in Cassazione, sosteneva l'insussistenza del detto reato perché il bagno nel quale l'imputato aveva collocato la telecamera non sarebbe “luogo di privata dimora”. All'esito dell'esame del ricorso, i giudici, dopo un *exkursus* relativo al significato della locuzione “luoghi di privata dimora” ai fini della differenza tra il reato di cui all'art. 615 bis c.p. e quello di violenza privata (non sarebbero luoghi di privata dimora i bagni di una stazione ferroviaria o di una piscina comunale, ad esempio), hanno ritenuto la toilette di un circolo privato un luogo “di privata dimora” in quanto destinata allo svolgimento di manifestazioni della “vita privata”, accessibile solo ad un numero circoscritto di persone (i.e. i frequentatori del circolo privato) e, data la sua utilizzazione, individuabile come un luogo con il quale è possibile stabilire una certa stabilità e non mera occasionalità, elementi tutti necessari ai fini della definizione di un luogo come “privata dimora” e rigettando, pertanto il ricorso proposto.

In tema di pornografia minorile e sulla irrilevanza del consenso prestato dal minore si veda la sentenza n. 4616 resa in data 09.02.2022 dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale che ha stabilito che “*si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso*” e che “*la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., ed il minore non può prestare consenso ad essa*”. Il fatto giunto all'attenzione della Sezioni Unite, riguardava il caso di un uomo (maggiorrenne) che, instaurata una relazione intima con una minore, produceva materiale pornografico



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



utilizzando immagini della ragazza che la ritraevano nel compimento di atti sessuali e che, poi, aveva diffuso in rete rendendolo accessibile su Facebook.

La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice considerando irrilevante sia il consenso della minore alla realizzazione delle immagini che alla parziale cessione di quelle, tramite un messaggio privato su Facebook, al nuovo fidanzato della ragazza (che doveva essere messo "alla prova").

La sentenza di appello, sostanzialmente, aveva affermato, che *"i minore di 18 anni non potrebbe validamente consentire alla produzione di materiale pedopornografico riprodotto dallo svolgimento della sua attività sessuale (pur dallo stesso consentita), in quanto non in grado di discernere le possibili ripercussioni future sulla sua sfera psichica connesse ai rischi di diffusione, con conseguente pericolo per la sua reputazione ed immagine e possibili sofferenze psichiche derivanti da tale diffusione"*.

Secondo la difesa dell'imputato, che ricorreva in Cassazione, tale affermazione poteva risultare in contrasto con diversamente l'*obiter dictum* della sentenza n. 51815 del 2018 in cui la Cassazione penale, Sezione III, che, invece, aveva affermato che non sussiste l'utilizzazione del minore – che costituisce il presupposto del reato di cui all'art. 600 ter primo comma c.p. – nella realizzazione di materiale pornografico nell'ambito di un rapporto che non è caratterizzato da condizionamenti del soggetto autore (i.e. il maggiorenne che potrebbe inficiare, con la propria superiorità "psichica" la volontà del minore) poiché, in questo caso, la realizzazione di tale materiale sarebbe il frutto di una libera scelta e destinata ad un uso strettamente privato.

Non vi sarebbe stata, dunque, nel caso di specie, alcuna "utilizzazione della minore", né *degradazione* o *manipolazione* in quanto quella, ultraquindicenne al momento dei fatti, avrebbe prestato il proprio libero consenso alla realizzazione del materiale pornografico che la ritraeva ed anzi *"dovendosi ritenere la ripresa fotografica dell'atto sessuale, una forma di espressione alla sessualità del minore"*.

Rimessa la questione alle Sezioni Unite, nella ordinanza di rinvio la Corte d'appello sottolinea come

sia da escludere, *"anche tenuto conto delle indicazioni delle fonti sovranazionali vincolanti, che il materiale pedopornografico 'domestico' possa lecitamente superare la sfera dell'esclusivo uso privato dei protagonisti coinvolti nell'attività sessuale, in ragione della impossibilità per il minore ultraquattordicenne di prestare un valido consenso alla cessione, diffusione e divulgazione di tale materiale. Tuttavia, si osserva, anche sotto questo profilo, l'obiter delle Sezioni Unite appare non completo, perché privo di indicazioni in ordine alle possibili ricadute della elaborazione della categoria della 'pornografia domestica', posto che l'affermazione secondo cui la produzione del materiale pornografico prodotto tra*



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)




*soggetti minori che abbiano raggiunto l'età della libertà sessuale, nell'ambito di una relazione paritaria, esula dalla nozione di 'utilizzo del minore' ai sensi del primo comma dell'art. 600-ter, cod. pen., impone necessariamente una coerente interpretazione dei commi secondo, terzo e quarto della stessa norma, che fanno riferimento al materiale di cui al primo comma. **La Terza Sezione mette in guardia da eventuali vuoti di tutela che potrebbero conseguire dalla liceità del materiale pedopornografico così prodotto proprio nei casi maggiormente delicati di cessione o diffusione successiva a soggetti estranei alla loro produzione, non potendo ritenersi risolutiva in tal senso l'introduzione, nel 2019, tramite l'art. 612-ter cod. pen., della criminalizzazione del fenomeno del c.d. revenge porn, che non risulta occuparsi, nello specifico, della tutela della persona di età minore e che non appare adeguato a tale scopo sia per la procedibilità a querela che per la mancata previsione di una circostanza aggravante specifica per i casi in cui la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessuale esplicito abbia ad oggetto le immagini di un minore**".*

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il possibile contrasto, richiamando, a loro volta, la sentenza n. 51815 del 2018 nella parte in cui essa sottolinea come occorra considerare la fattispecie incriminatrice **"in termini di reato di danno, muovendo dalla diversa premessa che l'attualità impone di considerare la "pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari smart-phone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata e ha reso normali il collegamento ad Internet e l'utilizzazione di programmi di condivisione di reti sociali"** ed operando una attenta valutazione e comparazione degli articoli del codice penale italiano che regolamentano proprio l'età del minore e la irrilevanza e/o consenso dallo stesso prestato nella realizzazione di materiale pornografico, giungono ad affermare che **"Il presupposto necessario della "pornografia domestica" è, come detto in precedenza, che il materiale realizzato sia destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto. Esso non può mai, dunque, essere posto in circolazione. Se tale ultima condizione si avvera, il minore, ancorché non "utilizzato" nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato, come evidenziato anche in dottrina, successivamente, e, cioè, nella fase di cessione o diffusione delle immagini. E, dunque, il materiale realizzato, se posto, in circolazione, deve essere ritenuto - indipendentemente dal momento della realizzazione e da chi ne procuri la diffusione - prodotto attraverso la "utilizzazione" del minore. Questa ricostruzione comporta che, se la circuitazione del materiale abusivamente prodotto è contestuale o, comunque, anche se successiva, sin dall'inizio voluta da chi lo ha realizzato, ricorre senz'altro la fattispecie del comma primo dell'art.**



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



600-ter cod. pen. Non rileva, infine, che la richiesta di divulgazione del materiale provenga o sia comunque assentita dal minore. Quest'ultimo, infatti, non può mai prestare validamente consenso alla circolazione del materiale realizzato, come condivisibilmente da ultimo riaffermato anche da Sez. 3, n. 5522 del 21/11/ 2019, cit. Ciò in quanto soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione del fatto che la circolazione stessa potrebbe essere ritardata nel tempo rispetto al momento della realizzazione delle immagini o dei video. In più va considerato che, come si rileva dalla formulazione dell'art. 600 -ter, comma 3, cod. pen., l'interesse tutelato non è unicamente individuale e, cioè, circoscritto ai soli minori materialmente utilizzati, rilevando anche quello collettivo e, cioè, di tutti i minori, anche non direttamente coinvolti.

Si afferma, infine, il seguente principio di diritto: "La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen. ed il minore non può prestare consenso ad essa".


Caso "Talpis", si riporta l'estratto disponibile sul sito https://www.camera.it/application/xmanager/projects/legi8/attachments/sentenza/sintesi_sentenzas/ooo/ooo/686/Causa_Talpis_c.pdf:

Causa Talpicc. Italia – Prima Sezione – sentenza 2 marzo 2017 resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per Violazione dell'art. 2 CEDU per il ritardo dello Stato nell'adozione di misure preventive di tutela di una vittima di violenza domestica; per Violazione dell'art. 3 CEDU (Divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti) per il mancato, sotto il profilo procedurale, degli obblighi positivi di protezione; per la Violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU (Divieto di discriminazione) per l'inadempimento dell'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche.

Secondo la Corte Europea, il ritardo con il quale le autorità competenti, alle quali era stato denunciato un caso di violenza domestica, adottano le misure necessarie a tutelare la vittima, integra la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, in quanto priva di qualsiasi effetto la denuncia della violenza medesima. Allo stesso modo costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione, il lungo periodo di inattività da parte delle autorità prima di avviare il procedimento penale per lesioni aggravate e la successiva archiviazione del caso. Il venir meno – anche involontario – di uno Stato



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche si traduce in una violazione del loro diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio.

Il caso riguardava una cittadina moldava, venuta a risiedere a Remanzacco (Udine), che si coniugò con un connazionale Andrei Talpis, da cui ebbe due figli. Nel giugno 2012, la donna riferì alle forze dell'ordine di essere stata da lui picchiata insieme con la figlia, in ragione dei problemi di alcolismo di cui il coniuge era affetto. Giunti sul posto, gli agenti di polizia verbalizzarono di aver trovato l'uomo in stato di ebbrezza e constatarono le lesioni riportate da madre e figlia. In tale occasione, tuttavia, non raccolsero una formale denuncia. Successivamente, nell'agosto del medesimo anno, la donna fu costretta dal marito ad avere rapporti sessuali con lui e con suoi amici sotto la minaccia di un coltello. Liberatasi, incontrò una pattuglia cui narrò l'accaduto, prima di recarsi al pronto soccorso, per farsi medicare multiple lesioni. Venne poi accolta da un'associazione di volontariato in un centro antiviolenza per tre mesi, scaduti i quali dovette lasciare tale sistemazione e – dopo alterne vicende – trovò un lavoro e affittò un appartamento. Al suo esposto sui fatti seguì solo una sanzione pecuniaria nei confronti del marito per porto illegale del coltello, nonostante che egli l'avesse anche minacciata a più riprese con messaggi telefonici offensivi. Il 5 settembre 2012 ella sporse formale denuncia per lesioni, maltrattamenti e minacce, chiedendo protezione alle autorità pubbliche per sé e per i suoi figli.

Venne interrogata per la prima volta il 4 aprile 2013, ben sette mesi dopo. In tale circostanza, rivide le dichiarazioni già rilasciate, sostenendo – a detta dell'Autorità giudiziaria di Udine – che esse erano state male interpretate. Di qui l'archiviazione del caso, nell'agosto 2013. Nell'ottobre 2013, si ebbe un nuovo episodio di lesioni per le quali l'uomo fu condannato a una nuova ammenda per 2 mila euro.


Nel novembre seguente, la donna chiamò la polizia, riferendo di una violenta lite con il marito, intanto trasportato in ospedale in stato di intossicazione. Dimesso dall'ospedale, l'uomo venne identificato da una pattuglia nel corso della notte, mentre girovagava ubriaco. Due ore più tardi, l'uomo tornò all'appartamento dove la donna viveva e l'aggrediva con un coltello da cucina.

Nella colluttazione intervenne, a difesa della madre, il figlio diciannovenne, il quale ricevette dal padre un colpo mortale. Nel tentativo di fuggire, la donna riportò numerose coltellate al petto e restò sanguinante a terra. La polizia trovò l'uomo seduto sul marciapiede davanti casa e lo arrestò. La donna venne trasportata all'ospedale di Udine e ricoverata al reparto di rianimazione.

Nel gennaio 2015, Andrei Talpis fu condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio, porto illegale di armi e maltrattamenti nei confronti di moglie e figlia.



Co-funded by
the European Union's Rights,
Equality and Citizenship Programme
(2014-2020)



Nel marzo del 2021, il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha eseguito il provvedimento cautelare con il quale un giovane di 17 anni è stato condotto in comunità dopo avere tappezzato il centro cittadino in cui risiedeva la propria ex fidanzatina di 13 anni con foto che la ritraevano in pose sessualmente esplicite accompagnate da offerte di prestazioni sessuali a pagamento. Al giovane è stato specificamente contestato l'art. 612 ter c.p..